



AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 5 / 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;



Comune di Budrio

Bologna

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" con la quale è stato stabilito di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021 e che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

Visti in particolare:

- l'art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;
 - b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- l'art. 42, comma 1 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- l'art. 42, comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1 lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;



Comune di Budrio

Bologna

- il punto 1 lettera d) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;

Richiamata integralmente:

- **l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 15/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione del piano integrato regionale (PAIR) - periodo 2020-2021, nel territorio comunale”** che recepisce quanto sopra esposto;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che il Comune di Budrio rientra nella zona Pianura Est (IT0893) secondo la zonizzazione di cui al D.Lgs. 155/2010, come richiamata dalla DGR 189/2021 della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto altresì:

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”, dispone anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;
 - l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
 - il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - l'applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017 (“divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”), a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;



Comune di Budrio

Bologna

- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” ha completato il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell’aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella DGR 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest, ovvero:
 - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
 - riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- che la medesima DGR n. 189 del 15/2/2021 ha inoltre stabilito per gli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia anche la seguente misura strutturale ed i relativi controlli, come di seguito specificato:
 - limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nel centro abitato di tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;
 - per i Comuni delle zone Pianura est (IT0893) e Pianura ovest (IT0892) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;
- che la medesima DGR n. 189 del 15/2/2021 stabilisce inoltre:
 - la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della DGR 189/2021);

Rilevato:



Comune di Budrio

Bologna

- che il Comune di Budrio è ubicato nella zona Pianura Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 e che la popolazione residente nel Comune di Budrio alla data del 31/12/2019 è pari a 18.514 abitanti;
- che il Comune di Budrio è pertanto tenuto alla attuazione delle misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria stabilite con la DGR 33/2021 e con la DGR 189/2021;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2020, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza, in attuazione di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020, n. 33 del 13/01/2021 e n. 189 del 15/02/2021 sopra richiamate, quali misure straordinarie aggiuntive a quanto già disposto con l'ordinanza sindacale n. 1/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione del piano integrato regionale (PAIR) - periodo 2020-2021, nel territorio comunale",

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017.



Comune di Budrio

Bologna

ORDINA

MISURE STRUTTURALI:

1. nel periodo **01/03/2021 – 30/04/2021**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, **il divieto di circolazione nell'area del centro abitato del territorio comunale di Budrio, sia del capoluogo sia delle frazioni**, come da planimetrie costituenti l'allegato A del presente provvedimento, **dei veicoli privati euro 0 ed euro 1** come di seguito specificato:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

L'area del centro abitato del Comune di Budrio, sia del capoluogo sia delle frazioni, in cui si applica il divieto di circolazione è individuata nelle planimetrie costituenti l'allegato A del presente provvedimento.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori delle Stazioni di Budrio, Budrio Centro e Mezzolara e di accesso alla struttura ospedaliera di Budrio, individuati nell'allegato A:

Capoluogo:

via Zenzalino Sud
via Zenzalino Nord
via Savino
via Olmo
viale Benni nel solo tratto da via Rotonda Papa Giovanni Paolo II fino a via G. Verdi
via Giuseppe Verdi
via Martiri Antifascisti nel solo tratto tra via Savino e via Verdi
via Cesare Battisti
via Edera nel solo tratto da via Cesare Battisti a via Camilla Partengo
via Amorini Sant'Antonio
via Rabuina

Mezzolara:

via Riccardina Mezzolara
via Pianella
via Lumaca
vai Dugliolo
via Cavalle
via Cavazza



Comune di Budrio

Bologna

1. **di prorogare fino al 30/04/2021**, in tutto il territorio comunale, il **divieto di utilizzare**, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti**;
2. **dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30/04/2021 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
3. Restano inoltre vigenti le seguenti misure strutturali stabilite con Ordinanza n. 1/2021 e **valide tutto l'anno**:
 - il **divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”**;
 - l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
 - il **divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio** (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), **in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari** (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
 - l'obbligo di **chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali** e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

MISURE EMERGENZIALI:



Comune di Budrio

Bologna

5. l'adozione delle **misure emergenziali** di seguito elencate nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un **bollino rosso** che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso. **Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi:**
- 5.1 **dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30/04/2021** in tutto il territorio comunale, in caso di attivazione delle misure emergenziali, **è vietato utilizzare**, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle"**;
- 5.2 **dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30/04/2021** in tutto il territorio comunale, in caso di attivazione delle misure emergenziali, **la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:**
- ☐ 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
 - ☐ 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
- 5.3 **dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 30/04/2021** in tutto il territorio comunale, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è disposto il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici**. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

DISPONE CHE

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 all'interno dell'area del centro abitato di Budrio (capoluogo e frazioni), così come definita al punto 1 e rappresentata graficamente nell'Allegato A del presente provvedimento.
- b) **Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione** di cui ai punti 1), 2) e 5), esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
 - autoveicoli elettrici e ibridi;



Comune di Budrio

Bologna

- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli diretti ai parcheggi scambiatori, individuati nella cartografia di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi Allegato B al presente provvedimento);
- altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato (vedi Allegato C al presente provvedimento);

AVVERTE CHE

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
- Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

DISPONE INOLTRE CHE

- Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione;



Comune di Budrio

Bologna

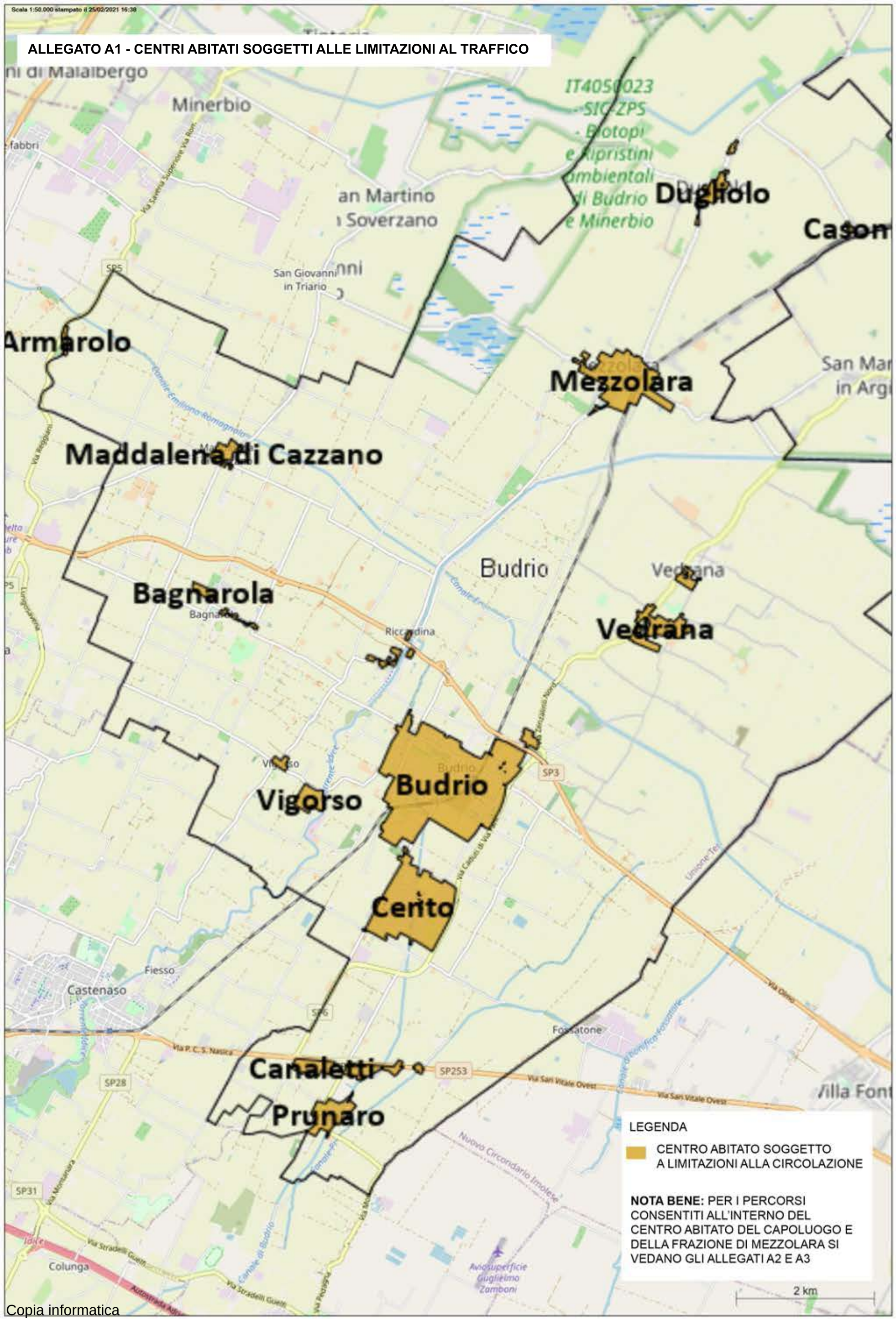
- La presente Ordinanza entrerà in vigore e sia resa di pubblica ragione mediante l'installazione della prescritta segnaletica in conformità a quanto indicato nel Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Budrio o per tramite di Ditta debitamente delegata a detti lavori, nonché la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;
- L'abrogazione delle precedenti ordinanze comprensive di tutte le norme in contrasto con il presente provvedimento.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), Guardie Ambientali Metropolitane (GAM) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL), VV.F, ARPAE, AUSL di Bologna.

Lì, 26/02/2021

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A1 - CENTRI ABITATI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

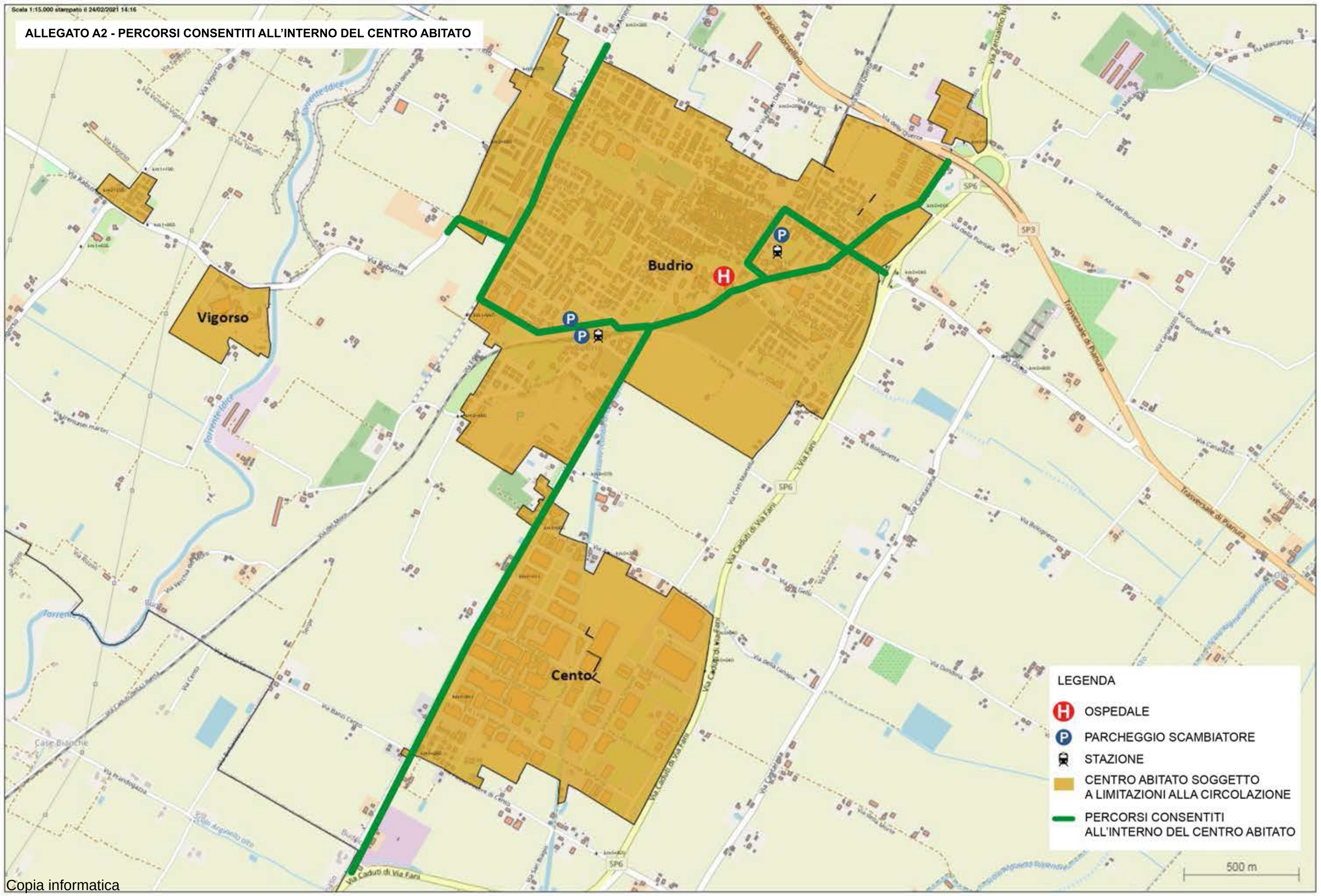


LEGENDA

 CENTRO ABITATO SOGGETTO A LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

NOTA BENE: PER I PERCORSI CONSENTITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MEZZOLARA SI VEDANO GLI ALLEGATI A2 E A3

2 km



ALLEGATO A2 - PERCORSI CONSENTITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

LEGENDA

-  OSPEDALE
-  PARCHEGGIO SCAMBIATORE
-  STAZIONE
-  CENTRO ABITATO SOGGETTO A LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
-  PERCORSI CONSENTITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

Copia informatica



ALLEGATO B:

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 54 DEL CODICE DELLA STRADA

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - n) trattatrici stradali;
 - o) autospazzatrici;
 - p) autospazzaneve;
 - q) autopompe;
 - r) autoinnaffiatrici;
 - s) autoveicoli attrezzi;
 - t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - u) autoveicoli gru;
 - v) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - x) autosgranatrici;
 - y) autotrebbiatrici;
 - z) autoambulanze;
 - aa) autofunebri;
 - bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - cc) autoveicoli per disinfezioni;
 - dd) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - hh) autocappella;
 - ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - jj) autosaldatrici;
 - kk) auto con installazioni telegrafiche;
 - ll) autoscavatrici;

- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .

ALLEGATO C:

ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la protezione civile, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario; veicoli in servizio pubblico o appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti o di manutenzione sui servizi essenziali (es. gas, acqua, fognature, energia elettrica, telefonia);
- b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro, attestante la tipologia, l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, o muniti di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo o imprenditore; veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
- c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari in servizio;
- d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli per il trasporto di persone utilizzati da associazioni di volontariato o da associazioni di promozione sociale, esclusivamente in occasione del servizio di pubblica utilità reso e per i tragitti ad esso correlati;
- e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap) ai sensi del DPR 151/2012;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante;
- g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- o) carri funebri e veicoli al seguito;

- p) veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da estivi ad invernali, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere, provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture ricettive (es. alberghi, B&B, ostelli, ...) site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e i veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.